



# Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2016  
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018.

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 20:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Battistuta Mario	Sindaco	Presente
Grosso Mario	Assessore	Presente
Virgili Cristian	Assessore	Presente
Liani Francesco	Assessore Esterno	Presente

**Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 39, comma 1 della legge n.449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare ai commi 3 e 4, sancisce l'obbligo in capo all'organo esecutivo dell'Ente di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, mentre al comma 4bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- che ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti in materia di organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno di personale;
- che con deliberazione giuntale n. 42 del 15.04.2015 (rettifica ed integrazione della delibera 38 del 08.04.2015), esecutiva, ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d.lgs. 148/2006) per il triennio 2015-2017;

Visti gli articoli 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in particolare quest'ultimo articolo nella parte in cui stabilisce che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (...) finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale" e che "gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni (...) realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";

Che il quadro normativo in materia di assunzioni è attualmente caratterizzato da diverse disposizioni legislative:

- Legge di stabilità anno 2016, art. 1, comma 228: *Gli enti locali, nel triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;*
- art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, in L. 114/2014 il quale dispone, tra l'altro, che dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni e rilevato che il riferimento del comma 228 ai soli spazi offerti per il 2016 non è accompagnato dall'abrogazione della disposizione sopra indicata e che pertanto che parrebbe acquisita la possibilità di continuare ad utilizzare i resti derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali del triennio precedente;

- L.R. n. 18/2015, art. 22 e L.R. n. 33 del 29.12.2015, art. 6, comma 16: Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- L.R. 24/2015 art. 6 comma 16: ai fini di quanto previsto dall'art. 22 comma 1 della L.R. 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo dal 2011 al 2013;
- L.R. n.18/2015 art. 54:
  1. *In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.*
  2. *Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.*
  3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale.*
- art. 4 comma 2 della L.R. 12/2014, così come modificato dalla L.R. 15/2014: alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga, disponendo quindi di conseguenza l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale;
- nota del Servizio Integrato del pubblico impiego regionale e locale, Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia del 9.11.2015 che chiarisce che la normativa sopra citata riguarda anche il personale della Polizia Locale;
- art. 36 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013, dispone che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporanee o eccezionale, la P.A. può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, fermo restando la competenza del CCNL di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art.70 del decreto legislativo n.276/2003;

Richiamate, inoltre:

- la L.R. n. 26/2014, riguardante il "*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*", che ha come finalità quella di attuare un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali,

l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;

- la L.R. n. 26/2015 che proroga i termini di attuazione della sopra citata normativa di centoventi giorni;

in quanto la citata normativa deve essere considerata nella definizione del regime dei fabbisogni del personale, al fine di non creare future situazioni di eccedenza di personale;

Menzionato in particolare l'art. 32 della legge regionale n.26/2014 che, al comma 4, individua le funzioni provinciali che verranno trasferite alle Unioni e ai Comuni, con relativo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, determinando all'interno degli enti locali la necessità di definire nuovi equilibri;

Preso atto che:

- a decorrere dal 09.10.14 un posto cat. B risulta vacante a seguito della cessazione per quiescenza di un dipendente assegnato all'Area tecnico manutentiva;
- a decorrere dal 26.03.2014 è assente in maniera continuativa l'unico dipendente di cat. D assegnato all'Area Tecnica, attualmente in malattia;
- è stata presentata domanda di quiescenza da parte del personale cat. PLA, in comando presso il Giudice di Pace di Udine, con decorrenza settembre 2016;

Rilevato che la pianificazione e la programmazione delle politiche concernenti la gestione delle risorse umane è funzionale alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire e che, in relazione a questi, viene definito il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio;

Rilevato che la programmazione del fabbisogno di personale va effettuata, oltre che triennialmente, anche ogni anno, in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG poiché è in questa sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive, cui è legato il fabbisogno di personale;

Considerato che allo stato attuale, tenendo conto di quanto sopra esposto, la dotazione organica è conforme alle esigenze dell'Ente, ma che in previsione di avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali e della necessaria riorganizzazione del servizio, dovrà essere valutata la gestione del personale, tenuto anche conto del posto vacante a seguito di quiescenza e del posto in pianta organica non coperto;

Richiamate:

- la delibera di giunta n. 25 del 16.03.2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 L. 183/2011. - Anno 2016." con cui si è preso atto dell'assenza di eccedenze o soprannumero di personale dipendente assunto a tempo indeterminato;
- la delibera di giunta n. 38 del 08.04.2015, così come integrata con delibera di giunta n. 42 del 15.04.2015 aventi per oggetto il Piano delle azioni positive associato per il triennio 2015 – 2017;

Ritenuto di poter tranquillamente affermare che durante l'anno 2015 il Comune di Bertolo ha certamente raggiunto gli obiettivi previsti dal patto di stabilità, essendo stata monitorata la situazione contabile e finanziaria dell'ente con l'obiettivo, appunto, di perseguire totalmente gli obiettivi attribuiti dalla Regione FVG ed inerenti il patto stesso;

Rilevato, a conferma di quanto esposto che:

- il rapporto tra la spesa di personale e spesa corrente, per il triennio 2011/2013, è pari al 29,16%, nel pieno rispetto della disposizione di cui all'art.12, comma 26, della L.R. 17/2008 e ss.mm.ii.;

- il Conto Consuntivo riferito all'anno 2015, in fase di approvazione, riporta un rapporto tra la spesa di personale e spesa corrente per l'anno 2015, tenendo conto dei dati finanziari riferiti alla data del 31.12.2015, ma ritenuti veritieri e congrui ed adeguati alle finalità del presente atto, pari a 28,26 %, pertanto rispondente alle disposizioni regionali di cui all'art.12, comma 25 e della L.R. n.17/2008 e ss.mm.ii.;

Appurato che bilancio di previsione 2016, in fase di approvazione, rispetta il limite del 30% dell'incidenza percentuale del triennio 2011 – 2013 e che nel corso dell'esercizio si attueranno le politiche per l'abbattimento della spesa di personale su spesa corrente;

Preso atto, inoltre, che la Legge di Stabilità per l'anno 2016, ha eliminato il blocco degli stipendi, ma che alla data odierna non sono disponibili elementi sulla base dei quali quantificare il maggior onere a carico dell'Ente, né la percentuale di incidenza rispetto alla spesa corrente;

Ritenuto opportuno procedere con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, dato che la pianificazione del personale permette di fornire la disponibilità quantitativa e qualitativa di risorse umane necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione e di assicurare, nel contempo, le condizioni per una loro gestione in coerenza con la dinamica legislativa, contrattuale, tecnico-economica e sociale;

Che tale piano delle assunzioni potrà essere rivisto, nel corso del triennio di riferimento, qualora se ne ravvisi la necessità e in funzione di future innovazioni del quadro normativo, in riferimento al rispetto della percentuale riservata all'assunzione delle categorie protette e qualora le cessazioni del personale, ad oggi non preventivabili nel corso dell'anno 2016, consentiranno parziali sostituzioni; In modo particolare lo stesso potrà essere rivisto in seguito a diversa disposizione regionale in materia di assunzioni di personale dipendente e in considerazione dell'evoluzione effettiva che avrà l'applicazione della L.R. 26/2014 e succ. mod. in materia di riordino degli enti locali;

Visto il Regolamento Unico di Organizzazione, approvato con deliberazione giunta n. 104 del 07.12.2011 e s.m.i ed in particolare l'art. 3 punto 2 che individua tra le competenze della Giunta Comunale l'approvazione del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale e la dotazione organica;

Considerato che sulla programmazione, ai sensi dell'art. 19, della L. 448 del 28.12.2001 il comma 8 prevede: "Gli organi di revisione contabile degli Enti Locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Acquisito il parere del Revisore unico del Conto, di data 15 marzo 2016, assunto a prot. comunale al n. 2251 del 16 marzo 2016;

Dato atto che verrà data informazione del presente atto alle RSU locali e alle OO.SS. territoriali;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze delle Giunta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

1. di far integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di stabilire che per il triennio 2016-2018 presso questo Ente:
  - è confermata la dotazione organica esistente;
  - è previsto di effettuare la sostituzione del personale che cesserà nel corso del triennio 2016-2018 (turn-over), nel rispetto delle normative regionali e nazionali di contenimento della spesa pubblica ricorrendo all'istituto della mobilità all'interno del comparto unico regionale;
  - è previsto per il triennio 2016-2018 il ricorso ad altre tipologie contrattuali flessibili (ad esempio: co.co.co, contratti di formazione lavoro, contratti di servizio per la somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro accessorio ecc.), sempre che vi sia compatibilità con le disponibilità finanziarie, di bilancio, con la normativa nazionale e regionale di riferimento relativa al contenimento della spesa di personale;
3. di comunicare il contenuto del presente atto:
  - alle RSU interne, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del CCRL 1/8/2002;
  - al CUG interno dell'Ente.

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

4. di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

---

---

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 15 marzo 2016.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 15 marzo 2016.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Battistuta Dott. Mario

Il Segretario Comunale  
F.to Di Bert Dott. Mauro

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 17/03/2016 al 01/04/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, lì 17/03/2016

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/03/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, lì 17/03/2016

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, lì 17/03/2016

Il Segretario Comunale  
Di Bert Dott. Mauro